









UFFICIO CENTRALE DELL'ALBO NAZIONALE REGISTRI DEI SUINI RIPRODUTTORI IBRIDI

SOTTOPOSTO ALLA VIGILANZA DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

Via Nizza, 53 - 00198 ROMA TEL. +39 06 44170620 - FAX +39 06 44170638 - eMail alboibridi@anas.it

Prot.: 1132 18 luglio 2022

Oggetto: Aggiornamento Norme tecniche

Enti ibridatori LORO SEDI

Si comunica che con DM n. 272756 del 16 luglio 2022, che si allega alla presente, sono state approvate le modifiche alla "PARTE SECONDA - Requisiti tecnici minimi" delle Norme tecniche del disciplinare dell'Albo nazionale dei registri dei suini riproduttori ibridi".

In particolare, sono stati previsti il requisito della dimensione minima della popolazione di un programma genetico di linea pura (150 per le linee maschili e 650 per le linee femminili) e integrate le modalità di identificazione dei riproduttori, con la previsione dell'uso di marche auricolari per i tipi genetici con mantello colorato.

Cordiali saluti

IL DIRETTORE Dr Maurizio Gallo

lenfell

All.cit.:

1



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE DISR VII - Valorizzazione biodiversità animale

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il regolamento (UE) n.2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8.6.2016 relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale seminale, che modifica il regolamento (UE) n.652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale;

VISTO il decreto legislativo 11.5.2018, n. 52 sulla "disciplina della riproduzione animale in attuazione dell'ar.15 della legge 28.7.2016, n.154" che abroga la precedente legge 15.1.1991, n. 30 sulla riproduzione animale;

VISTO, in particolare, 1'art. 3, comma 5 del citato decreto legislativo 11.5.2018, n. 52 che recita: "il Ministero approva i registri dei suini ibridi riproduttori e i relativi disciplinari, la cui attuazione è in capo agli Enti selezionatori della specie suina";

VISTO, inoltre, l'art. 13, comma 3 del citato decreto legislativo 11.5.2018, n. 52 il quale stabilisce, tra l'altro, che i Registri suini riproduttori ibridi già approvati alla data dell'entrata in vigore del citato decreto legislativo, sono considerati programmi genetici approvati ai sensi del regolamento (UE) n.2016/1012;

VISTO il D.M. n.35178 del 13.12.2018 con il quale sono stati approvati i nuovi testi del "disciplinare dell'Albo nazionale dei registri dei suini riproduttori ibridi e delle "Norme tecniche del disciplinare dell'Albo nazionale dei registri dei suini riproduttori ibridi", attualmente vigente;

VISTA la nota n.806 del 16.5.2022 con la quale l'Associazione Nazionale Allevatori Suini (ANAS) che gestisce l'Albo nazionale dei registri dei suini riproduttori ibridi, ha chiesto l'approvazione di alcune modifiche ed integrazioni della "PARTE SECONDA - Requisiti tecnici minimi" delle "Norme tecniche dell'Albo nazionale dei registri dei suini riproduttori ibridi", dell'Allegato 2 del D.M. n.35178 del 13.12.2018;

VISTO il verbale n. 57 del 5.5.2022 con il quale il Comitato Tecnico Ibridi esprime parere favorevole all'approvazione delle modifiche ed integrazione della "PARTE SECONDA - Requisiti tecnici minimi" delle Norme tecniche dell'Albo nazionale dei registri dei suini riproduttori ibridi che stabiliscono, il numero minimo di animali riproduttori necessari per l'approvazione dei programmi genetici, ai sensi del Regolamento UE 2016/1012, Allegato 1 parte I, e le modalità di identificazione dei riproduttori;

CONSIDERATO che le modifiche ed integrazioni della "PARTE SECONDA - Requisiti tecnici minimi" delle "Norme tecniche del disciplinare dell'Albo nazionale dei registri dei suini riproduttori ibridi", così come approvate dalla CTC nella riunione del 5.5.2022, sono in linea con la normativa vigente;



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE DISR VII - Valorizzazione biodiversità animale

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente: "Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132", come modificato e integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 4 dicembre 2020 n. 9361300, registrato dalla Corte dei conti in data 11 gennaio 2021, reg. n.14, recante l'individuazione degli uffici dirigenziali non generali;

VISTA la Direttiva del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 24 febbraio 2022, n. 90017, sull'azione amministrativa e la gestione per l'anno 2022, registrata dalla Corte dei conti in data 1° aprile 2022 al n. 237;

VISTA la Direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del 24 marzo 2022 n. 138295, con la quale, per l'attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministro nella direttiva generale, rientranti nella competenza del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, sono stati attribuiti ai titolari delle direzioni generali gli obiettivi operativi e quantificate le relative risorse finanziarie, registrata dall'Ufficio Centrale di Bilancio in data 4 aprile 2022 al n. 263;

VISTA la Direttiva del Direttore generale dello sviluppo rurale del 1°aprile 2022, n. 151082, recante l'attribuzione degli obiettivi operativi ai Dirigenti e le risorse finanziarie e umane assegnate per la loro realizzazione, registrata dall'Ufficio Centrale di Bilancio in data 4 aprile 2022, al n. 264;

VISTO il DPCM del 4 gennaio 2021, registrato dalla Corte dei conti il 19 gennaio 2021 al n.41, recante il conferimento dell'incarico di Direttore Generale dello sviluppo rurale alla dott.ssa Simona Angelini;

DECRETA:

Articolo unico – La "PARTE SECONDA - Requisiti tecnici minimi" delle Norme tecniche del disciplinare dell'Albo nazionale dei registri dei suini riproduttori ibridi", dell'Allegato 2 del D.M. n.35178 del 13.12.2018, è così sostituito:

"PARTE SECONDA

Requisiti tecnici minimi

1. Dimensione minima popolazione programma genetico di linea pura

• I programmi genetici di linea pura che selezionano caratteri "maschili" devono disporre di una popolazione minima di almeno 150 scrofe, quelli che selezionano caratteri "femminili" devono disporre di una popolazione minima di almeno 650 scrofe, La dimensione minima dei programmi dei tipi genetici "femminili" può essere raggiunta entro e non oltre 36 (trentasei)

Decreto _NT_suini ibridi _2022



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE DISR VII - Valorizzazione biodiversità animale

mesi dall'approvazione del programma e, comunque, la consistenza minima iniziale deve essere di almeno 200 scrofe.

2. Sistema di registrazione degli eventi produttivi

- Il sistema di registrazione può essere su supporto cartaceo o in formato elettronico;
- Devono venir registrati tutti gli eventi produttivi e riproduttivi (inseminazione, parto, aborto, vendita, acquisto, morte, ecc.) e i dati di cui al successivo punto 3. Ogni informazione deve essere correttamente identificata con la matricola del soggetto cui si riferisce;
- I dati devono essere archiviati in modo da permettere le verifiche dell'UCA.

3. Prova di performance e valutazione genetica dei riproduttori

Il programma genetico che prevede una prova di *performance* e/o una valutazione genetica deve rispettare quanto disposto all'Allegato III del Regolamento UE 1012/2016.

Ai sensi dell'art.7, punto 2 del D.Lgs. 11 maggio 2018, n.52 e dell'art 10 del Disciplinare dell'Albo nazionale, tutti i riproduttori suini ibridi maschi destinati alla abilitazione alla I.A. pubblica devono:

- Classe Linea pura essere sottoposti a prova ed aver superato con esito favorevole la valutazione genetica;
- Classe ibridi avere ascendenti di razza o linea pura che siano stati sottoposti a prova ed abbiano superato con esito favorevole la valutazione genetica.

L'Ente ibridatore deve definire il valore dell'Indice genetico minimo dei riproduttori maschi della Classe Linea pura e degli ascendenti maschi e femmine di Linea pura dei verri della Classe ibridi, ai fini dell'abilitazione alla I.A. pubblica, di cui all'art. 10 del Disciplinare.

4. Allevamenti collegati

Sono collegati ad un Registro suini riproduttori ibridi tutti gli allevamenti comunicati all'UCA, in possesso dei requisiti previsti dall'Allegato 1 Parte 1 lett. A p.to 2 del Regolamento 2016/1012.

Un Ente ibridatore può svolgere la propria attività in uno o più allevamenti a qualunque titolo ad esso collegati, ma un allevamento non può essere contemporaneamente collegato a più di un Ente ibridatore.

5. Identificazione dei riproduttori

L'identificazione dei riproduttori ibridi è costituita:

Decreto _NT_suini ibridi _2022

4



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE DISR VII - Valorizzazione biodiversità animale

- a) da un numero individuale, composto da 8 caratteri numerici: i primi 3 costituenti il codice del Registro di cui al punto 1.6 della "Parte 1", i rimanenti 5 il numero progressivo di iscrizione al Registro
- b) dal numero di registrazione unico dello stabilimento di nascita, ai sensi della normativa di sanità animale.

Il numero individuale è apposto sul padiglione auricolare destro mediante tatuaggio visibile, leggibile e indelebile o, per i tipi genetici con mantello colorato, mediante marca auricolare gialla recante in modo visibile, leggibile e indelebile il predetto numero. È ammessa l'apposizione sull'altro padiglione auricolare di una seconda marca riportante il medesimo identificativo. L'identificazione deve essere effettuata entro la fase di allattamento sotto scrofa

6. Emissione certificati zootecnici

Il certificato zootecnico di cui all'art. 11 del Disciplinare dell'Albo nazionale viene emesso dall'Ente ibridatore ed è valido solo se dotato dell'etichetta antifalsificazione prenumerata rilasciata da UCA su richiesta dell'Ente ibridatore medesimo.

Il certificato zootecnico può essere emesso a partire dal compimento del sesto mese di età del suino riproduttore e prima della data di uscita per vendita. Il certificato emesso a posteriori non è valido, ad eccezione del certificato emesso al sesto mese di età per un suino riproduttore femmina uscito per vendita ad un'età inferiore."

IL DIRETTORE GENERALE Simona Angelini

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale ai sensi degli art. 21 e 24 del DLgs n. 82/2005

Decreto _NT_suini ibridi _2022